

ASSENZE E VALIDITA' ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 5 - Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

2. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico, è il seguente:

	Monte ore annuale	Numero massimo di ore di assenza consentito
TEMPO NORMALE	990 ore pari a 1100 unità orarie	248 ore pari a 276 unità orarie
TEMPO PROLUNGATO	1188 ore pari a 1320 unità orarie	297 ore pari a 330 unità orarie

3. TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA

- Gravi motivi di salute debitamente documentati: ricovero ospedaliero, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrenti, visite specialistiche ospedaliere, day hospital.
- Terapie e/o cure programmate e documentate alle quali sia impossibile accedere in orario extrascolastico.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, debitamente documentate.
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo.
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali, associato ad un'età anagrafica superiore a quella prevista per la classe frequentata.

Delibera Collegio Docenti n. 20/2022
Delibera Consiglio D'Istituto n. 84/2022